

**Direzione Sanitaria**

**Direttore Generale**  
Dott. Angelo Maria Serusi

**Direttore Amministrativo**  
Dott.ssa Rosalba Muscas

**Direttore Sanitario f.f.**  
Dott. Stefano Sau

Al Direttore Generale  
della ASL n.5 di Oristano  
Dott. Angelo Maria Serusi

e p.c.

Al Direttore Servizio Affari Generali  
e Area delle Funzioni Legali

**OGGETTO : Progetto pianificazione prestazioni di Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.101 del 2020 . Richiesta Stipula Contratto Libero Professionale.**

Premessa

Il D.Lgs. n. 101 del 2020 regola l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Situazione attuale nella ASL n.5 di Oristano

All'interno di questa ASL sono ricompresi circa:

- n.35 lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti sottoposti a sorveglianza sanitaria del tipo categoria "A";
- n.100 lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di categoria "B"

Provvedimenti

Si rende pertanto necessaria, in assenza di un Medico Autorizzato tra il personale della ASL di Oristano, considerato che non risultano presenti valide graduatorie di concorso cui attingere la figura professionale richiesta, la stipula di un contratto libero professionale con un Medico Autorizzato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del succitato Decreto in quanto il datore di lavoro **non può assegnare i lavoratori ad alcuna attività che li esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.**

Così come sancito dall'art.139 del D.Lgs. 101/2020 nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel succitato titolo:

- a) effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all'INAIL con le modalità previste all'articolo 140 del presente decreto;
- c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione dall'incarico;
- d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Ancora, secondo l'art.140 del D.Lgs. n. 101/2020 dovrà :

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto di radioprotezione.

2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all'interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.

5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell'allegato XXIII.

#### Impegno :

L'impegno del medico autorizzato si concretizzerà nelle :

- Visite periodiche alle scadenze di legge, oltre che alle visite mediche provvederà alla registrazione sul DOSP e illustrazione al lavoratore del significato biologico delle dosi ricevute e dei risultati degli accertamenti di laboratorio e specialistici; registrazione degli altri rischi (diversi da quelli radiologici) e del relativo giudizio di idoneità del MC; comunicazione al lavoratore e notifica al datore di lavoro del giudizio di idoneità al lavoro con rischio da radiazioni ionizzanti e delle eventuali prescrizioni;
- Visite straordinarie in caso di richiesta del lavoratore; variazione di mansione e di rischio; variazione di classificazione di radioprotezione; cessata esposizione; cessato rapporto di lavoro;
- Sorveglianza medica eccezionale e relativi adempimenti amministrativi;
- Informazione al lavoratore sui rischi specifici ad ogni visita medica, in occasione di appositi corsi organizzati dal datore di lavoro; per eventuali esposizioni soggette ad autorizzazione speciale;
- Pratiche INAIL per presunte malattie professionali con relative denunce ed eventuali relazioni medico-legali;
- Prosecuzione sorveglianza medica a giudizio del Medico Autorizzato per i lavoratori non idonei o comunque allontanati da rischio radiologico;
- Consegna DOSP e scheda personale dosimetrica all'ISPELS e in copia al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro conservandone una copia per l'azienda;
- Consulenza al datore di lavoro per tutti gli aspetti riguardanti la sorveglianza medica della radioprotezione.

**Il Direttore Sanitario f.f.**

*Dott. Stefano Sau*

